



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 22.10.2025
COM(2025) 644 final

2025/0324 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

**che modifica la decisione di esecuzione (UE) (ST 12532/21 INIT; ST 12532/21 ADD 1),
del 29 ottobre 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e
la resilienza dell'Estonia**

{SWD(2025) 337 final}

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che modifica la decisione di esecuzione (UE) (ST 12532/21 INIT; ST 12532/21 ADD 1), del 29 ottobre 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Estonia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza¹, in particolare l'articolo 20, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) In seguito alla presentazione del piano nazionale per la ripresa e la resilienza ("PRR") da parte dell'Estonia il 18 giugno 2021, la Commissione ha proposto al Consiglio la propria valutazione positiva. Il 29 ottobre 2021 il Consiglio ha approvato la valutazione positiva mediante una decisione di esecuzione ("decisione di esecuzione del Consiglio del 29 ottobre 2021")². La decisione di esecuzione del Consiglio del 29 ottobre 2021 è stata modificata dalla decisione di esecuzione del Consiglio del 16 giugno 2023³.
- (2) Il 2 ottobre 2025 l'Estonia ha presentato alla Commissione, in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/241, una richiesta motivata domandandole di proporre una modifica della decisione di esecuzione del Consiglio del 29 ottobre 2021, in quanto ritiene che parte del PRR non possa più essere realizzata a causa di circostanze oggettive. L'Estonia ha presentato quindi un PRR modificato.

Modifiche basate sull'articolo 21 del regolamento (UE) 2021/241

- (3) Le modifiche del PRR presentate dall'Estonia a causa di circostanze oggettive riguardano 41 misure.
- (4) L'Estonia ha spiegato che tre misure sono ormai irrealizzabili a causa dell'evoluzione della domanda del mercato. Sono interessate: la misura 1.3 (Sviluppo di servizi digitali di lettere di vettura), la misura 2.7 (Creare opportunità per l'adozione di tecnologie a

¹ GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17, ELI: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/241/oj>

² ST 12532/21 INIT; ST 12532/21 ADD 1; ST 12532/21 ADD 1 COR 1; ST 12532/21 ADD 1 COR1 REV1, <http://register.consilium.europa.eu>.

³ ST 9367/23 INIT; ST 9367/23 ADD 1 REV1 del 16 giugno 2023, <http://register.consilium.europa.eu>.

idrogeno verde da fonti rinnovabili) e la misura 4.7 (Programma pilota di stoccaggio dell'energia). Su questi presupposti l'Estonia ha chiesto di modificare tali misure. La decisione di esecuzione del Consiglio del 29 ottobre 2021 dovrebbe essere modificata di conseguenza.

- (5) L'Estonia ha spiegato che tre misure sono state modificate al fine di attuare alternative migliori per conseguire il livello di ambizione originario. Sono interessate: la misura 2.6 (Fondo verde), la misura 4.4 (Promuovere la transizione verde nell'economia energetica) e la misura 6.6 (Adottare misure per il mercato del lavoro per ridurre la disoccupazione giovanile). Su questi presupposti l'Estonia ha chiesto di modificare le suddette misure. Poiché tali circostanze giustificano una modifica delle misure, la decisione di esecuzione del Consiglio del 29 ottobre 2021 dovrebbe essere modificata di conseguenza.
- (6) L'Estonia ha spiegato che 33 misure sono state modificate al fine di attuare alternative migliori che consentano di ridurre gli oneri amministrativi e semplificare la decisione di esecuzione del Consiglio, garantendo tuttavia il conseguimento delle finalità di tali misure. Sono interessate: la misura 1.1 (Trasformazione digitale nelle imprese), la misura 1.2 (Sviluppo della costruzione elettronica), la misura 1.4 (Riforma delle competenze per la trasformazione digitale delle imprese), la misura 1.5 (Sostenere la competitività delle imprese sui mercati esteri), la misura 2.2 (Competenze verdi per sostenere la transizione verde delle imprese), la misura 2.3 (Programmi di sviluppo di tecnologie verdi), la misura 2.4 (Modernizzazione dei modelli aziendali nelle imprese manifatturiere), la misura 2.5 (Diffusione di tecnologie verdi efficienti sotto il profilo delle risorse), la misura 2.8 (Sostegno agli investimenti per la sicurezza dell'approvvigionamento), la misura 3.1 (Creazione e sviluppo di un centro di eccellenza per la governance dei dati e i dati aperti), la misura 3.2 (Sviluppo di servizi per eventi e servizi pubblici digitali proattivi per le persone), la misura 3.3 (Sviluppo di servizi per eventi e sportello digitale per gli imprenditori), la misura 3.4 (Programma #Bürokratt (piattaforma ed ecosistema nazionali di assistenza virtuale)), la misura 3.5 (Riconfigurazione dei servizi digitali di base e transizione sicura all'infrastruttura cloud), la misura 3.6 (Istituzione dell'analisi strategica del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo in Estonia), la misura 3.7 (Sistema di informazione per l'analisi strategica in tempo reale del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo), la misura 3.8 (Costruzione di reti a banda larga ad altissima capacità), la misura 4.1 (Promozione dell'efficienza energetica), la misura 4.2 (Sostegno alla ristrutturazione dei condomini), la misura 4.3 (Sostegno alla ristrutturazione di piccoli edifici residenziali), la misura 4.5 (Programma di rafforzamento della rete elettrica per aumentare la capacità di produzione di energia rinnovabile e adattarsi ai cambiamenti climatici (ad esempio protezione contro le tempeste)), la misura 4.6 (Programma di promozione della produzione di energia nelle aree industriali), la misura 4.8 (Stimolare lo sviluppo di parchi eolici offshore), la misura 5.1 (Realizzare infrastrutture energetiche e di trasporto sicure, verdi, competitive, basate sulle esigenze e sostenibili), la misura 5.2 (Nave da lavoro multifunzionale), la misura 5.4 (Costruzione della linea tranviaria del vecchio porto di Tallinn), la misura 5.5 (Investimenti dei comuni nelle piste ciclabili e nei marciapiedi), la misura 6.1 (Un cambiamento radicale nell'organizzazione dell'assistenza sanitaria in Estonia), la misura 6.2.a (Costruzione di TERVIKUM), la misura 6.8 (Assistenza a lungo termine), la misura 8.1 (Agevolare la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili), la misura 8.2 (Programma volto ad aumentare l'accesso della produzione di energia rinnovabile alla rete di distribuzione dell'energia elettrica), la misura 8.3 (Aumentare la produzione e la diffusione di biogas e biometano sostenibili). Su questi

presupposti l'Estonia ha chiesto di modificare tali misure. La decisione di esecuzione del Consiglio del 29 ottobre 2021 dovrebbe essere modificata di conseguenza.

- (7) In seguito alla riduzione del livello di attuazione delle misure a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2021/241, l'Estonia ha chiesto di utilizzare le risorse liberate dalla riduzione del livello di attuazione della misura 2.7 (Creare opportunità per l'adozione di tecnologie a idrogeno verde da fonti rinnovabili) per aggiungere una nuova misura, ossia la misura 5.3.b (Ristrutturazione di una tratta della linea ferroviaria da Rapla a Lelle), e per aumentare il livello di attuazione di un'altra misura, ossia la misura 5.3.a (Costruzione dei viadotti Rail Baltic). Su questi presupposti l'Estonia ha chiesto di aumentare il livello di attuazione di una misura e di aggiungere una nuova misura. La decisione di esecuzione del Consiglio del 29 ottobre 2021 dovrebbe essere modificata di conseguenza.

Distribuzione dei traguardi e degli obiettivi

- (8) La distribuzione rateale dei traguardi e degli obiettivi dovrebbe essere modificata per tenere conto delle modifiche apportate al PRR e del calendario indicativo presentato dall'Estonia.

Valutazione della Commissione

- (9) La Commissione ha valutato il PRR modificato sulla base dei criteri di valutazione stabiliti all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241.
- (10) La Commissione ritiene che le modifiche presentate dall'Estonia non incidano sulla valutazione positiva del PRR espressa nella decisione di esecuzione del Consiglio del 29 ottobre 2021 in relazione alla pertinenza, all'efficacia, all'efficienza e alla coerenza del PRR rispetto ai criteri di valutazione di cui all'articolo 19, paragrafo 3, lettere a), b), c), d bis), d ter), f), g), h), j) e k), del regolamento (UE) 2021/241.

Non arrecare un danno significativo

- (11) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera d), e all'allegato V, criterio 2.4, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR modificato è in grado di assicurare che nessuna misura (rating A) per l'attuazione delle riforme e dei progetti di investimento in esso inclusa arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio (principio "non arrecare un danno significativo").
- (12) Il PRR modificato valuta la conformità al principio "non arrecare un danno significativo" secondo la metodologia stabilita negli orientamenti tecnici della comunicazione della Commissione "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza"⁴. La valutazione è effettuata sistematicamente per ogni riforma modificata e ogni investimento modificato, seguendo l'approccio in due fasi. La valutazione giunge alla conclusione che, per tutte le misure modificate e per la nuova misura, non sussiste il rischio di arrecare un danno significativo. Ove necessario, i requisiti della valutazione rispetto a tale principio sono integrati nella progettazione di una misura e specificati in un suo traguardo od obiettivo. Sulla base delle informazioni fornite si può concludere che nessuna misura arreca un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852.

⁴

GU C 58 del 18.2.2021, pag. 1.

Contributo alla transizione verde, compresa la biodiversità

- (13) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera e), e all'allegato V, criterio 2.5, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR modificato prevede misure che contribuiscono in ampia misura (rating A) alla transizione verde, compresa la biodiversità, o ad affrontare le sfide che ne conseguono. Le misure a sostegno degli obiettivi climatici rappresentano un importo pari al 49 % della dotazione totale del PRR modificato e al 78 % dei costi totali stimati delle misure incluse nel capitolo dedicato al piano REPowerEU, stando ai calcoli effettuati secondo la metodologia di cui all'allegato VI del regolamento (UE) 2021/241. A norma dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2021/241, il PRR modificato è coerente con le informazioni contenute nel piano nazionale per l'energia e il clima 2021-2030.
- (14) Il PRR modificato continua a porre l'accento sullo sviluppo di nuove tecnologie verdi in settori strategici come quello dell'energia. Al contempo continua a sostenere la transizione delle imprese dall'energia fossile alle fonti energetiche alternative e si concentra sull'aumento della quota di mobilità sostenibile. Esso contribuisce al conseguimento degli obiettivi 2030-2050 e dell'obiettivo della neutralità climatica dell'UE entro il 2050, estendendo la lunghezza della rete ferroviaria elettrificata dell'Estonia e rendendo più completi e agevoli i trasporti pubblici a Tallinn, compreso l'accesso all'aeroporto.
- (15) Il PRR modificato introduce uno strumento finanziario per la misura 2.6 (Fondo verde) unitamente a una modifica dei rispettivi indicatori. Tale modifica comporta la riduzione della quota complessiva dei fondi a sostegno degli obiettivi climatici. Inoltre la riduzione degli obiettivi previsti dalla misura 2.7 (Creare opportunità per l'adozione di tecnologie a idrogeno verde da fonti rinnovabili) si traduce anch'essa in una diminuzione del contributo del piano agli obiettivi climatici. Ciò è in parte compensato dall'aumento del livello di ambizione della misura 5.3.a (Costruzione dei viadotti Rail Baltic) e dall'introduzione della misura 5.3.b (Ristrutturazione di una tratta della linea ferroviaria da Rapla a Lelle). In totale il requisito della marcatura climatica sarà garantito dal PRR modificato nel suo complesso e rimarrà ampiamente al di sopra del 37 %.

Costi

- (16) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera i), e all'allegato V, criterio 2.9, del regolamento (UE) 2021/241, la giustificazione fornita nel PRR modificato in merito all'importo dei costi totali stimati del PRR è in misura moderata (rating B) ragionevole e plausibile, è in linea con il principio dell'efficienza sotto il profilo dei costi ed è commisurata all'impatto nazionale atteso a livello economico e sociale.
- (17) Secondo le informazioni fornite, la valutazione delle stime dei costi per gli investimenti rivisti indica che la maggior parte dei costi è ragionevole e plausibile, benché si evidenzino diversi gradi di dettaglio e approfondimento dei calcoli. Inoltre le variazioni delle stime dei costi per le misure modificate erano giustificate e proporzionali; pertanto la ragionevolezza e la plausibilità di tali stime dei costi non sono cambiate rispetto al PRR originario. Infine i costi totali stimati del PRR modificato sono in linea con il principio dell'efficienza sotto il profilo dei costi e sono commisurati all'impatto nazionale atteso a livello economico e sociale.
- (18) Nel periodo intercorso dalla valutazione precedente la Commissione ha avuto accesso alle informazioni sull'effettiva attuazione del sistema di audit e di controllo

dell'Estonia. Tra queste figurano le risultanze dell'audit sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione svolto dalla Commissione in Estonia.

- (19) Alla luce delle informazioni di cui sopra la Commissione ritiene che il sistema di controllo interno del PRR dell'Estonia sia complessivamente adeguato.

Misure a sostegno di operazioni di investimento che contribuiscono agli obiettivi della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP)

- (20) Conformemente all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP)⁵, l'Estonia ha considerato prioritari i progetti ai quali è stato assegnato un marchio di sovranità a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, di tale regolamento. L'Estonia ha tuttavia ritenuto che nessun progetto a cui è stato assegnato un marchio di sovranità dovesse essere incluso nel PRR modificato, in quanto tali progetti sono generalmente su larga scala e di lunga durata e richiedono un periodo di attuazione superiore a quello consentito dall'RRF.

Valutazione positiva

- (21) A seguito della valutazione positiva, da parte della Commissione, del PRR modificato, che ha constatato che il PRR rispetta i criteri di valutazione di cui al regolamento (UE) 2021/241, conformemente all'articolo 20, paragrafo 2, e all'allegato V di tale regolamento, è opportuno stabilire le riforme e i progetti di investimento necessari per l'attuazione del PRR modificato, i traguardi, gli obiettivi e gli indicatori pertinenti nonché l'importo messo a disposizione dall'Unione per l'attuazione del PRR modificato.
- (22) La presente decisione non dovrebbe pregiudicare i procedimenti in materia di distorsioni del funzionamento del mercato interno, che potrebbero essere in particolare promossi a norma degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Essa non dispensa gli Stati membri dall'obbligo di attuare le misure conformemente al diritto dell'Unione e nazionale, in particolare quello di comunicare alla Commissione i casi di potenziali aiuti di Stato a norma dell'articolo 108 del trattato.

Contributo finanziario

- (23) I costi totali stimati del PRR modificato dell'Estonia ammontano a 953 380 000 EUR. Poiché l'importo dei costi totali stimati del PRR modificato è superiore al contributo finanziario massimo aggiornato disponibile per l'Estonia, il contributo finanziario determinato in conformità dell'articolo 4 bis del regolamento (UE) 2021/1755 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶ e in conformità dell'articolo 20, paragrafo 4, e dell'articolo 21 bis, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/241 assegnato al PRR modificato dell'Estonia dovrebbe essere pari a 953 184 800 EUR. Il contributo finanziario messo a disposizione dell'Estonia rimane pertanto invariato,

⁵ GU L, 2024/795, 29.2.2024.

⁶ Regolamento (UE) 2021/1755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2021, che istituisce la riserva di adeguamento alla Brexit (GU L 357 dell'8.10.2021, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1755/oj>).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Approvazione della valutazione del PRR

È approvata la valutazione del PRR modificato dell'Estonia sulla base dei criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241.

Articolo 2

Modifiche

La decisione di esecuzione del Consiglio, del 29 ottobre 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Estonia è così modificata:

l'allegato della decisione di esecuzione del Consiglio, del 29 ottobre 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Estonia, è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 3

Destinatario

La Repubblica di Estonia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente